

(N. 2390-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2671)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1952

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Fino a quando il riesame della complessa materia degli interventi dello Stato nella tutela delle produzioni, nella disponibilità dei prodotti, e in tutto ciò che consegue e precede tale politica generale, non avrà avuto modo di concretarsi con una valutazione definitiva delle mètte da fissare e delle applicazioni da raggiungere, avremo pur sempre in determinati periodi dell'annata la necessità di provvedere al riesame e alla legiferazione in materie specifiche, sempre quelle, che richiedono ancora una volta la precisazione dagli organi legislativi delle formule da adottare.

Questo accade anche per il problema della produzione granaria e dell'ammasso per contingente o meno che, di fronte alla maturazione avvenuta delle mèssi e alla loro rinnovata disponibilità, va organizzato a tutela armonica degli interessi dei produttori e del Paese.

Con la chiusura delle operazioni di ammasso del contingente di frumento del raccolto 1951, che a suo tempo venne fissato in quintali 15.755.000, si è compiuta la fase prevista dalla legge 10 luglio 1951, n. 541, sicchè di fronte al nuovo raccolto già imminente, o si provvede con legge specifica, o vale per esso quanto conseguente al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, che sottoposto anche a ratifica con la legge 11 febbraio 1952, n. 69, fissa l'ammasso totale della produzione cerealicola.

È quindi necessario che il Parlamento deliberi sulla materia di circostanza e lo faccia, con quella tempestività che valga ad evitare gli inconvenienti ad esempio verificatisi nella cam-

pagna decorsa, quando per avere dovuto attendere il 10 luglio la promulgazione della legge, si ebbero le prime fasi del raccolto sottoposte alla incertezza della carenza di disposizioni legislative sufficienti, dato che era nello stesso tempo noto che si sarebbe giunti all'ammasso per contingente.

La camera dei deputati nella seduta del 20 maggio votò a scrutinio segreto la legge che oggi siamo chiamati a discutere ed eventualmente ad approvare, mi sembra quindi utile sottolineare la opportunità che il Senato nella sua costante sensibilità verso i problemi rilevanti per la vita economica della Nazione, deliberi con rapidità sufficiente ad assicurare che la norma questo anno dell'ammasso del grano, giunga in tempo utile a tutti gli effetti, e tempestivamente regoli la particolare materia.

Voglio lusingarmi, nel pensiero che anche i colleghi di opposizione vorranno dare a questa legge il loro consenso, e comunque, agevolarne la discussione e l'approvazione, ed è per questa speranza che mi dilungo alquanto nella illustrazione del provvedimento, allo scopo, se mi è possibile, di prevenire eventuali obiezioni e di chiarire circostanze, che a modesto giudizio e sommessa opinione dello scrivente, possono valere a risolvere qualche perplessità.

Innanzitutto vale la pena di ricordare che l'ammasso per contingente ha avuto applicazione nell'ultimo triennio a parità di prezzi e condizioni di conferimento progressivamente adeguantesi; è quindi rilevante constatare che esso ha corrisposto con esattezza sempre più cospicua come risulta dalla seguente tabella:

A N N O	Produzione	Contingente	Conferito
1949	70.212.840	15.627.500	14.797.024
1950	75.620.360	16.723.500	15.154.109
1951	69.042.670	15.755.000	15.799.692
1952	69.521.000 (previsione)		

Come vedesi infatti dai dati suesposti, nel 1951 il quantitativo conferito agli ammassi ha saturato il contingente, e il fatto che nelle due annate precedenti se ne è distaccato alquanto, sta ad indicare a sua volta, che la difesa era sufficientemente valida se l'agricoltore potè prescindere dal far capo all'ammasso e trovò modo di non applicare integralmente. Da ricordare a questo proposito la disposizione che ha sempre consentito ai piccoli produttori di prescindere dai conferimenti di quantità minime, come di conferire il totale prodotto disponibile.

Ma un altro complesso di elementi mi sembra possa convenire porre in chiara evidenza, a tranquillizzare circa la partecipazione cospicua che tutte le categorie produttrici danno a questo ammasso, con risultato di fare giustizia verso tutti nel miglior modo, e sostanzialmente assorbendo tutto quello che è negoziabile da parte del piccolo conduttore, cui molte volte il raccolto non riesce sufficiente ai bisogni della sua famiglia.

Ecco i dati che si riferiscono all'ammasso del 1951-52:

CONFERIMENTI RIPARTITI PER CLASSI D'AMPIEZZA - CAMPAGNA 1951-52

CLASSI D'AMPIEZZA	N. dei conferenti	Quantitativi conferiti in q.li	percentuale sul contingente nazionale
Fino ad 1 q.le	16.391	14.648,68	—
da 1,01 a 2 q.li	31.146	54.325,02	—
da 2,01 a 3 »	33.540	91.516,95	—
da 3,01 a 4 »	34.604	128.246,37	—
da 4,01 a 5 »	39.252	186.766,03	—
Fino a 5 q.li	154.933	475.503,05	3,1 %
Da 5,01 a 10 q.li	142.268	1.077.854,46	—
» 10,1 a 25 »	156.195	2.586.755,59	—
Fino a 25 q.li	298.463	3.664.610,05	23,5 %
Da 25,01 a 50 q.li	75.430	2.708.634,13	—
» 50,01 a 100 »	39.531	2.807.883,16	—
Fino a 100 q.li	114.961	5.516.517,29	35,5 %
Oltre 100 q.li	25.432	5.904.414,35	37,9 %
TOTALI	593.789	15.561.044,74 (1)	100 %

(1) Nella cifra indicata non sono compresi i conferimenti della provincia di Reggio Emilia, che si ritiene raggiungeranno un complessivo di circa q.li 160.000.

Mi pare che la eloquenza di queste cifre sia esauriente, perchè il numero dei conferenti su un totale di 593.709 è coperto per la cifra di n. 453.996 dai produttori che non superano i quintali 25 di obbligatorio conferimento.

Si può d'altra parte obiettare che ai piccoli produttori di determinate zone potrebbe risultare utile conferire il totale prodotto raccolto dai magri e piccoli poderi, ma anche in questo caso ha provveduto la circolare già diramata dal Ministero di agricoltura e foreste in questi giorni, dopo la approvazione della Camera, che facendo ogni riserva per le disposizioni successive a seguito di quanto il Senato andrà a deliberare, ha voluto guadagnare tempo, dando disposizioni normative di massima sempre rettificabili, e invitando a tenere conto per un conferimento anche totale, le esigenze dei piccoli produttori.

La discussione che può indubbiamente farsi, ma che sarebbe la ripetizione esatta di quanto già detto ampiamente in questo particolare argomento nell'ultimo triennio, è se l'ammasso per contingente risponde allo scopo di tutelare il prezzo equo all'agricoltura e se nel contempo assicura al Paese e quindi ai consumatori la tranquillità del rifornimento ed un prezzo del pane che — una volta cessato il prezzo politico — sia rapportato al costo della vita.

Significativo il fatto che sotto questo profilo per quattro anni consecutivi e precisamente per i raccolti 1948, 1949, 1950 e 1951 il prezzo del grano sia stato mantenuto allo stesso livello di lire 6.250, e cioè alla parità di 45 volte virgola 3 il prezzo del 1938 che fu di lire 135, e interessante potrebbe essere valutare i rapporti con gli indici di costo della produzione agricola, con quelli del costo della vita, del costo della alimentazione, del prezzo del pane e della pasta.

Non voglio tediare i colleghi con troppi riferimenti, debbo invece aggiungere che la fissazione del prezzo per l'annata, così come si è verificato in quelle precedenti, verrà fissato dal Governo secondo le modalità previste dalle disposizioni, cui la presente legge fa riferimento, attraverso gli organi appositi che come il Comitato interministeriale dei prezzi ha mezzo di vagliare tutti gli elementi economici del problema.

Si parla per l'annata, di una adeguazione del prezzo con un suo aumento di alcune centinaia di lire, e la cosa sarà nota al più presto. Le caratteristiche del grano per il conferimento e la base quindi di prezzo saranno certamente quelle delle ultime annate, che portarono il peso specifico dalla base di 78 alla base di 75 per i grani teneri e da 80 a 78 per i grani duri.

Opportuno ricordare che il prezzo delle scorse campagne ebbe anche adeguazioni regionali opportune, per il fatto che mentre nell'Italia settentrionale e centrale il prezzo fu nel quadriennio 46,3 volte il 1938, nell'Italia meridionale il prezzo si ragguagliò a 48,1 e per le Isole con la Calabria e Lucania in aggiunta, a ben 50 volte.

Le modalità dell'ammasso, come già detto, sono quelle del decreto 10 luglio 1951, n. 451, soltanto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha ritenuto di dover richiamare colla sua circolare del 15 maggio già ricordata, alla opportunità di tenere conto dei nuovi dati circa la proprietà e quindi la produzione, tenendo dei fatti nuovi conseguenti alla legge Sila e alla legge stralcio per la riforma fondiaria, aggiornando così l'elenco degli aventi diritto al conferimento.

La circolare inoltre ha portato il suo accento sul problema dei conferimenti fiduciari, nel magazzino cioè del produttore (salvi i requisiti tecnici ed economici) onde ridurre al minimo la spesa di ammasso.

Non vi è dubbio poi che l'ammasso abbia esercitato, specie negli ultimi due anni, la sua funzione preziosa, anche agli effetti della difesa del consumatore impedendo che fenomeni di mercato internazionale e congiunture politiche particolari, potessero influenzare il mercato del grano portandolo ad oscillazioni speculative. La consistenza dell'ammasso parziale, le quote di grano di importazione curate tempestivamente dallo Stato, hanno obbligato i mercati nazionali ad attenersi alla stabilità di prezzo impostata su quanto corrisposto agli agricoltori conferenti, colla adeguazione relativa al « franco molino ».

Ed è logico che questo sia, perchè il sottrarre dal libero mercato, attraverso il conferimento circa la metà del grano negoziabile (deve tenersi conto del consumo alimentare degli agricoltori tutti aventi produzione cereali-

cola e del fabbisogno per le semine) la regolamentazione del grano di importazione immesso al consumo gradualmente e nei momenti in cui la sua cessione alla industria molitoria non può disturbare il mercato interno, e infine la possibilità di assicurare al mercato interno prezzi riconosciuti di equità economica, sono tutti elementi di forza e di azione per il successo della operazione globale. Ne sia testimonianza la media di prezzo che si ebbe sul mercato libero nell'ultimo triennio come appresso:

1948-49 prezzo realizzato dalla quota libera per grano tenero L.	6.626
1949-50 prezzo realizzato dalla quota libera per grano tenero	6.610
1950-51 prezzo realizzato dalla quota libera per grano tenero	6.550

cioè quel tanto in più che costituisce l'adeguazione fra prezzo magazzino ammasso o magazzino produttore fiduciario, e il prezzo franco molino.

Ed allora è con sicura coscienza che posso dire ai colleghi di ogni settore che questa legge deve essere approvata, e dal suffragio possibilmente unanime del Senato, avere forza di testimonianza ed espressione di certezza.

La testimonianza è nella valutazione sempre più ampia che dei problemi agricoli il Parlamento compie, aumentando il volume e la portata delle sue leggi proficue per gli agricoltori e l'agricoltura; la certezza sta nel convincimento che nonostante sordità particolari, nonostante la lentezza di persuasione di cui a volte il mondo rurale dà prova, finirà per prevalere la convinzione che certe fratture e certe pretese assenze dello Stato nei confronti del complesso agricolo-sociale della Nazione, oggi vanno di mano in mano scomparendo, decisi come siamo, in questo regime democratico e repubblicano, a fare della nostra agricoltura un potente e dinamico campo di espansione vitale, per il progresso materiale e civile dell'intero nostro popolo, che nel lavoro si affanna e che attende dai tempi nuovi l'ascesa feconda del suo tenore di vita.

TARTUFOLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale, del raccolto 1952, sarà effettuato per contingente, anzichè per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con modificazioni con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.